

**Circol@re nr. 44 del 8 giugno 2020**

## **CONTRIBUTI INAIL ALLE IMPRESE MISURE PER RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO**

a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore legale

Per favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle **misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14.3.2020**, come integrato il 24.4.2020, l'art. 95 del DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) promuove l'**erogazione, da parte dell'INAIL, di interventi straordinari** destinati alle imprese che, successivamente alla data di entrata in vigore del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020), abbiano adottato misure per la riduzione del rischio di contagio

### **PREMESSA**

L'art. 95 del DL 34/2020, al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14.3.2020, come integrato il 24.4.2020, **promuove l'erogazione, da parte dell'INAIL, di interventi straordinari destinati alle imprese che**, successivamente al 17.3.2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020, conv. L. 27/2020), **abbiano adottato misure finalizzate alla riduzione del rischio di contagio sul luogo di lavoro.**

Per finanziare tali interventi straordinari, **l'INAIL ha dovuto destinare le risorse già disponibili relative al bando ISI 2019**, con conseguente revoca dello stesso, nonché lo stanziamento 2020 previsto per il finanziamento dei progetti per la sicurezza sui luoghi di lavoro.



In esito a tale norma, l'Istituto ha recentemente confermato che **il bando di finanziamento ISI 2019 è stato cancellato**: pertanto **la procedura**, già interrotta a seguito dell'emergenza sanitaria, **non proseguirà e non vi sarà l'aggiornamento del calendario** da pubblicare entro il 31 maggio 2020 sul sito dell'Istituto né sarà, ovviamente, indetto alcun click day.

### **SOGGETTI BENEFICIARI**

I soggetti a cui è destinato l'intervento in esame sono **le imprese, anche individuali**, iscritte al **Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane.**



Rientrano tra i soggetti beneficiari anche:

- **le imprese agricole** iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese;
- **le imprese agrituristiche**;
- **le imprese sociali** (DLgs. 112/2017) iscritte al Registro delle imprese.

## AMBITO OGGETTIVO

La misura in esame **spetta per le spese**, sostenute dal 17.3.2020, **in relazione all'acquisto di:**

- **apparecchiature e attrezzature per l'isolamento** o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi
- **costi di installazione;**
- **dispositivi elettronici e sensoristica** per il distanziamento dei lavoratori;
- **apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori** rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- **dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;**
- **sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi** nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- **dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.**



Con riferimento a questi ultimi, in attesa di specifiche disposizioni, **potrebbe rilevare quanto previsto nell'ambito del bando "Impresa Sicura"** (emanato da Invitalia in attuazione dell'art. 43 del DL 18/2020), **che considerava agevolabili:**

- ✓ **mascherine filtranti**, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
- ✓ **guanti in lattice**, in vinile e in nitrile;
- ✓ **dispositivi per protezione oculare;**
- ✓ **indumenti di protezione**, quali tute e/o camici;
- ✓ **calzari e/o sovrascarpe;**
- ✓ **cuffie e/o copricapi;**
- ✓ **dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;**
- ✓ **detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici**

## MISURA DEL CONTRIBUTO

L'importo massimo concedibile degli interventi agevolativi **varia in base al numero dei dipendenti dell'impresa, ed è pari a:**

- **15.000,00 euro**, fino a **9 dipendenti**;
- **50.000,00 euro**, da **10 a 50 dipendenti**;
- **100.000,00 euro**, con più di **50 dipendenti**.



**I contributi per l'attuazione di tali interventi sono concessi in conformità a quanto previsto dal nuovo Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato** (comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 n. 1863 e successive modifiche).

## MODALITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

La norma dispone che **la concessione del contributo avviene con procedura automatica** ai sensi dall'art. 4 del DLgs. 123/98, in ragione della quale il **contributo dovrebbe essere concesso successivamente alla presentazione di apposita domanda** e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.



**La norma agevolativa dispone che l'INAIL procederà a trasferire la risorse a Invitalia.** Pertanto, le modalità e le procedure di accesso al contributo in esame **saranno presumibilmente definite con apposito bando emanato da Invitalia** (analogamente a quanto avvenuto con il bando "Impresa Sicura").

## **DIVIETO DI CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI**

---

Tale misura di sostegno alle imprese **è incompatibile con gli altri benefici**, anche di natura fiscale, **aventi ad oggetto i medesimi costi**.

L'agevolazione **non sarebbe** quindi **cumulabile con il credito d'imposta sanificazione**.

Si rammenta, infatti, che l'art. 125 del D.L. Rilancio riconosce, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, e agli enti non commerciali, un **credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020** per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. **Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro** per ciascun beneficiario e può essere utilizzato direttamente in dichiarazione dei redditi o in compensazione nel modello F24, ovvero ceduto ad altri soggetti ai sensi dell'art. 122 del DL 34/2020.

**# # #**

**Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito**

**[www.studiocla.it](http://www.studiocla.it)**

**oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)**

